

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2006/2023** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Errata applicazione della Direttiva sul controllo dello Stato di approdo".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione contesta l'errata applicazione dell'articolo 16 della Direttiva n. 95/21/CE, sul controllo esercitato sulle navi dallo Stato di approdo.

La Commissione, al fine di determinare il livello di funzionamento dei controlli in questione, ha effettuato, in collaborazione con l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (nel prosieguo: "EMSA"), delle verifiche in loco presso le autorità portuali italiane: il rapporto redatto dall'EMSA ha evidenziato delle carenze nell'applicazione della Direttiva n. 95/21/CE, in particolare per l'articolo 16 della Direttiva, ai sensi del quale le spese derivanti dai controlli effettuati sulle navi, in attuazione della Direttiva in questione, devono essere sostenute dal proprietario della nave, dall'armatore, ovvero dal rappresentante.

Il rapporto ha evidenziato come allo stato attuale non esistano, nell'ordinamento giuridico interno, delle disposizioni che prevedano l'obbligo, per coloro che si siano resi responsabili delle violazioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, di sopportare le spese derivanti dallo svolgimento delle ispezioni.

Le autorità italiane, nel dare seguito ai profili di illegittimità sollevati dalla Commissione, hanno ammesso le carenze evidenziate dal rapporto EMSA, trasmettendo alla Commissione, nel novembre 2007, un progetto di decreto modificativo della normativa nazionale. La Commissione, tuttavia, avendo constatato che ad oggi le autorità italiane non hanno ancora confermato l'adozione del testo definitivo del decreto, ha ribadito i profili di illegittimità sollevati.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 la Commissione ha notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2004/2144– ex articolo 226 del Trattato CE**

“Obbligo di cittadinanza italiana per accedere al posto di capitano e di comandante in seconda di una nave battente bandiera italiana”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione Europea contesta all'Italia la non conformità all'art. 39 CE, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, delle disposizioni contenute nella legislazione interna, le quali prevedono, per accedere al posto di capitano e di comandante in seconda su tutte le navi battenti bandiera italiana, l'obbligo della cittadinanza italiana.

Si precisa che l'art. 39 CE prevede, ai paragrafi 3 e 4, la possibilità che la circolazione dei lavoratori subisca dei limiti rapportabili ad esigenze di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica, ovvero quando gli stessi lavoratori sono dipendenti della pubblica amministrazione dotati di poteri di imperio.

La Commissione ritiene, quindi, che l'obbligo della cittadinanza italiana, previsto dalla legislazione interna nei confronti delle categorie di lavoratori sopra descritte, introduca una restrizione illegittima al principio comunitario.

La Repubblica italiana ha osservato che l'obbligo della cittadinanza italiana, per i lavoratori predetti, si giustifica per il fatto che gli stessi esercitano regolarmente poteri di imperio, ricorrendo pertanto un limite legittimo al principio della libertà di circolazione. La Commissione, tuttavia, sottolinea che il principio della libera circolazione dei lavoratori può subire restrizioni, con riferimento agli impieghi nella pubblica amministrazione, solo laddove i loro titolari esercitino in modo abituale e non sporadico i connessi poteri di imperio, per cui il requisito della cittadinanza italiana non può essere richiesto per tutti gli incarichi di capitano e di comandante in seconda, ma soltanto per quelli, fra questi ultimi, autorizzati ad esplicare regolarmente la loro autorità di imperio.

Stato della Procedura

In data 1° ottobre 2007, la Commissione ha presentato Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia. L'Italia ha dato seguito alle obiezioni comunitarie emanando il Decreto Legge n. 59 dell'8 aprile 2008 – convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 – il cui articolo 8/bis introduce norme tese al superamento della procedura in questione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Tutela dei Consumatori

Tutela dei consumatori

Il settore Tutela dei Consumatori contempla, allo stato attuale, 2 procedure di infrazione, di cui una riguardante la presunta violazione del diritto comunitario e l'altra il mancato recepimento di direttive nell'ordinamento italiano.

Si tratta di procedure attivate tra il 2005 e il 2008, che si trovano tutte nello stadio pre-contenzioso ex articolo 226 TCE, più precisamente l'una nella fase di Parere motivato, l'altra in quella di Messa in mora.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non si rilevano oneri immediati per il bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2008/0426	Mancato recepimento direttiva 2007/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri quanto alle disposizioni comuni sugli strumenti di misura e sui metodi di controllo metrologico	MM	No
Scheda 2 2005/4480	Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso - – Applicazione della direttiva 90/314/CEE	PM	No

Scheda 1 – Tutela dei Consumatori**Procedura di infrazione n. 2008/0426 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Mancato recepimento direttiva 2007/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri quanto alle disposizioni comuni sugli strumenti di misura e sui metodi di controllo metrologico” .

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione Europea, con Messa in Mora n. C(2008) 2220/15 del 23 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2007/13/CE.

Infatti, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine del 10 marzo 2008, dandone comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale si rileva che la Direttiva in questione è stata attuata mediante il Decreto Ministeriale 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2008 n. 132, il quale non introduce norme concernenti la relativa copertura finanziaria.

Stato della Procedura

La Commissione Europea, in data 23 maggio 2008, ha comunicato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE, invitando le autorità italiane a trasmettere le loro osservazioni entro due mesi dal ricevimento di essa.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Tutela dei Consumatori

Procedura di infrazione n. 2005/4480 ex art. 226 del Trattato CE.

"Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Applicazione della direttiva 90/314/CEE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 90/314/CEE recante norme in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso.

La Commissione europea ritiene incompatibile con tale direttiva l'articolo 5 del decreto del Ministero delle attività Produttive n. 349 del 23 luglio 1999, che detta le modalità di intervento del fondo nazionale di garanzia istituito con decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 (come modificato dal decreto legislativo n. 206/2005), con il quale la direttiva stessa è stata recepita nell'ordinamento interno.

In particolare, secondo la Commissione non sono accettabili:

- la modalità di funzionamento del fondo di garanzia;
- la fissazione del termine di tre mesi dalla data di conclusione del viaggio, per la presentazione della domanda di intervento del fondo di garanzia.

Stato della Procedura

In data 12 ottobre 2006 la Commissione ha notificato una lettera di Messa in mora alle Autorità italiane, chiedendo di esprimere osservazioni al riguardo entro due mesi dalla notifica. Alla messa in mora ha fatto seguito una nota delle Autorità italiane in data 9 febbraio 2007, con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti dalla Commissione e data assicurazione sulla volontà di modificare, portandolo a 12 mesi, il termine previsto per la presentazione della domanda di intervento del fondo di garanzia di cui al decreto legislativo 206/2005. In seguito è stato inoltrato un Parere motivato in data 27 giugno 2007.

Si evidenzia che, a seguito delle ulteriori indicazioni della Commissione UE, è stato completamente eliminato ogni termine per la presentazione delle domande ed il Regolamento, per il quale è stato acquisito il concerto dei Dicasteri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere in data 11 giugno 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.